



SENT. 179/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

composta dai Sigg.ri Magistrati:

Cristina Zuccheretti

PRESIDENTE rel.

Chiara Bersani

CONSIGLIERE

Giuseppina Maio

CONSIGLIERE

Giancarlo Astegiano

CONSIGLIERE

Marco Smiroldo

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al numero 54218 del registro di Segreteria,

promosso dal signor \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso, in forza

di procura speciale a margine dell'atto di appello, dagli avv.ti Mario

Bertolissi, Alberto Cartia e Francesco Rosi, con domicilio eletto in

Roma, presso lo studio di quest'ultimo, in via Ombrone n. 14 e

sull'appello incidentale proposto dalla sig.ra \_\_\_\_\_

rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto, dagli avv.ti

Francesco Rossi ed Enrico Minnei, con domicilio eletto in Roma,

presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in via P.

Confalonieri n. 5,

contro

-Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto della Corte dei conti;

-Procuratore generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Veneto n. 139/2018, depositata il 3 settembre 2018, notificata il 3 ottobre 2018 ai sopracitati sigg.ri e

Visti gli atti d'appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2020 il pres. relatore Cristina Zuccheretti, gli avv.ti Bertolissi, Cartia, Rosi e Minnei; nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore Giacinto D'Ammicco;

FATTO

Con la sentenza n. 139 del 3 settembre 2018, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Veneto, ha ritenuto la sussistenza di danno erariale per mancata riscossione di contravvenzioni al Codice della Strada, pari ad euro 1.858.813,16 somma che, in parte, ha addebitato agli odierni appellanti e precisamente nella misura di euro 1.326.449,07 al \_\_\_\_\_ n qualità di comandante pro tempore della Polizia locale di Padova, ed euro 37.176,26 alla \_\_\_\_\_ per il ruolo rivestito come vice comandante e reggente pro tempore; nella restante parte ha escluso dal risarcimento in quanto riferibile a soggetti rimasti estranei al giudizio ed, infine, mediante esercizio del potere riduttivo, la Sezione



territoriale è giunta a quantificare una condanna per euro 800.000,00

al \_\_\_\_\_ ed euro 10.000,00 alla \_\_\_\_\_ per entrambi a titolo di

colpa grave.

I fatti originanti la responsabilità contestata riguardano l'iter connesso

alla realizzazione delle postazioni autovelox sull'anello delle

tangenziali di Padova deliberati con decisione approvata dal Comune

il 10.7.2012 a seguito della quale era stato stipulato un contratto di

affidamento del servizio alla società \_\_\_\_\_ spa (e da questa a

sua volta a \_\_\_\_\_, in data 28.12.2012) secondo cui la gestione,

la manutenzione, la "scrematura" e l'uso del software sarebbero

spettati alla società affidataria e, la restante parte di attività, devoluta

alla Polizia municipale.

Come risulta dalla documentazione in atti il complesso procedimento,

dopo la regolare fornitura dell'impianto (cfr. doc. in atti a firma

dell'arch. Agostini in data 22.10.2014) ed una prima fase cd. di pre-

esercizio durata circa venti giorni (finalizzata a verificare la corretta

funzionalità del sistema che, per ciò che concerne l'aspetto tecnico,

aveva dato esito positivo) si concludeva con l'avviamento

dell'esercizio ordinario il 3.11.2014 e consequenziale rilevazione di

violazioni di limiti di velocità.

Dopo qualche giorno, peraltro, e precisamente l'8 novembre, su

impulso del nuovo comandante \_\_\_\_\_ (il quale sarebbe subentrato

formalmente nella titolarità del Comando della Polizia locale di

Padova il successivo 15/11/14, fino ad allora diretto dalla vice

come "reggente") veniva indetta una riunione allargata con i soggetti



che a vario titolo avevano preso parte al procedimento, terminata con la concorde decisione di prolungare il pre-esercizio per diverse problematiche emerse in tale sede. Le perplessità manifestate e condivise riguardavano l'assetto organizzativo e informatico del trattamento dei dati, la gestione delle procedure sanzionatorie e del contenzioso, dei pagamenti *on line*, nonché dell'inserimento sul sito istituzionale degli atti relativi alle installazioni fisse per il controllo del traffico e la rilevazione della velocità istantanea.

La scelta di differire l'avvio -approvato anche dalla Giunta comunale il 18 novembre 2014- trovava formalizzazione mediante atto di revoca in data 9/12/2014 e sottoscritto, tra i vari firmatari, anche dalla ma non dal comandante essendosi ritenuto che la revoca dovesse essere adottata dai medesimi soggetti che avevano redatto l'atto principale.



Il servizio di autovelox, risolte le problematiche suddette mediante atto di modifica del 5.3.2015 (sottoscritta dal capo settore in atti), trovava in tal modo definitivo avvio e -per decisione del i rilevamenti *medio tempore* effettuati non si traducevano in verbali di contestazione sul presupposto che fossero privi del carattere di legittimità ed affidabilità.

Con la sentenza impugnata la Sezione veneta ha ritenuto che i convenuti si fossero resi responsabili di danno erariale poiché avrebbero impedito -nel lasso temporale 3/11/2014-8/12/2014- di introitare ingenti importi corrispondenti alle sanzioni per violazione limiti di velocità nonostante fossero state rilevate -secondo il giudice

di prime cure- attraverso un sistema efficiente e funzionante.

Avverso la predetta sentenza si gravano in via principale il

in via incidentale la contestando le conclusioni cui è pervenuta sotto vari profili.

In particolare il dopo aver ricostruito la vicenda in punto di fatto, sostiene di aver agito nel pieno rispetto della normativa e che la sua condotta è da ritenersi, non solo scevra dal carattere della anti giuridicità, bensì contrassegnata da diligenza per aver impedito il perpetrarsi di violazioni normative, se non di veri e propri abusi, nel procedimento teso alla comminazione di sanzioni correlate ad un sistema non regolare.

Il sistema di autovelox messo in opera, infatti, tra le varie irregolarità, non distingueva automaticamente la categoria del veicolo operando rilievi indiscriminatamente, il che costituisce un fattore di anti giuridicità che giustifica l'operato del che renderebbe inconfigurabile la colpa grave nei suoi confronti.



Per quanto attiene al danno è stata sostenuta l'insussistenza del medesimo, poiché la conclusione del procedimento sanzionatorio avrebbe, al contrario, dato luogo ad un danno all'immagine dell'Ente ed a contestazioni da parte degli utenti. In estremo subordine si invoca un uso maggiore del potere riduttivo.

La appellava incidentalmente eccependo in primo luogo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti ed, in via subordinata, ha presentato i seguenti motivi di appello:





presentavano in linea con l'art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. 495/1992)

le quali impongono che l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità debbano essere gestite direttamente dagli organi di polizia

stradale e che debbano rientrare nella disponibilità degli stessa (cfr.,

tra le varie, Cass. civ., sez I, 7/11/2003 n. 16713). Anche la cd.

"direttiva Maroni" del 2009, aveva ribadito la suddetta statuizione

precisando che tra le *"attività che possono essere affidate a privati*

*.....la convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura e la*

*sottoscrizione di verbali di accertamento devono essere sempre*

*effettuale dagli organi di polizia stradale e possono essere affidate a*

*terzi o svolte sotto il diretto controllo degli organo di polizia stradale le*

*attività puramente manuali e complementari ..."*

Orbene, non c'è dubbio alcuno che il contratto di affidamento che

riportava una simile modalità operativa non poteva essere portato a

regime, tenuto conto che l'attività di accertamento delle violazioni è

funzione pubblica, riservata a soggetti dipendenti della pubblica

amministrazione legati da rapporto organico stabile con questa e

muniti della necessaria qualificazione.

Oltre la suddetta illegittimità furono evidenziate numerose altre

anomalie quali: erroneo posizionamento della segnaletica rispetto alla

chilometrica stradale; carenza di segnaletica; impossibilità di

distinguere autocarri e moto, nonché, da ultimo le difficoltà operative

con la necessità di predisporre adeguatamente l'assetto strutturale,

organizzativo e informatico del trattamento dei dati, della gestione

delle procedure sanzionatorie, dell'attività relativa al contenzioso, dei pagamenti on line, nonché dell'inserimento sul sito istituzionale degli atti riguardanti le installazioni per il controllo del traffico e la rilevazione della velocità.

Proprio a causa dell'emersione di tali carenze, dopo il primo periodo di avviamento del sistema, ebbero luogo una serie di iniziative tese a rimuovere le problematiche suddette, fino a che, in data 26.01.2015, fu adottato un atto modificativo in base al quale si delineò una *"nuova architettura informatica per la gestione autovelox"* e, con determinazione n. 76 del 5.03.2015 a firma del capo settore /

recante *"modifiche al contratto reg n. 9 del 21.2012"*, fu disposto lo stralcio dell'attività di "scrematura dei dati" e riportata all'interno del corpo di polizia.

Posto quanto sopra, tenuto conto che tutte le attività sopra descritte e gli aggiustamenti al sistema operati ebbero luogo in epoca successiva al periodo in cui avvennero i rilevamenti in contestazione non v'è dubbio alcuno che le contravvenzioni riscontrate nell'arco temporale 3/11/2014-8/12/2014 non potessero essere portate ad esecuzione in quanto basate su dati non attendibili e procedura, in parte, illegittima.

Nel giudizio teso alla valutazione del comportamento degli appellanti, che necessariamente deve essere fatto da questo Giudice *ex ante* (tenuto conto che, in questo caso, anche la situazione emersa *ex post* ha comunque dato ragione all'appellante), la decisione del peraltro condivisa con la Giunta e con gli altri dirigenti del Corpo, non si presenta pretestuosa o immotivata ma dettata dall'intento di



migliorare il servizio rimuovendo dal procedimento tutte quelle cause che sarebbero andate a detrimento dello stesso.

Non ravvisandosi pertanto l'elemento soggettivo, questo Giudice accoglie gli appelli e dichiara assorbite tutte le altre questioni poste.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione, accoglie gli appelli e, nella somma onnicomprensiva, si liquidano le spese di difesa, per il


nella somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) e di 1.500,00

(millecinquecento/00) per la per entrambi i gradi di giudizio.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Il Presidente relatore



Depositato in Segreteria il 29.10.2020

Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio Sardella

**Il Dirigente**  
Dott. Salvatore Antonio SARDELLA

